

n. [redacted] R.G. notizie di reato

n. [redacted] R.G. G.I.P.

Sent. n. [redacted] del 20 novembre 2012

Depositata in Cancelleria il

Il Cancelliere

Fatta scheda il

Rilasciati n. [redacted] estratti

il [redacted] per [redacted]



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

Il Giudice per le indagini preliminari, dr.ssa Francesca Firrao, all'esito dell'udienza in camera di consiglio in data 20 novembre 2012 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

ai sensi degli artt.442 e ss. c.p.p.,

nei confronti di:

1 [redacted] nato a [redacted], dom.to ex art 161 presso il difensore avv.to [redacted] I di fiducia del foro di Genova

LIBERO – CONTUMACE

difeso di fiducia dall'Avv. [redacted] del foro di Genova;

2 [redacted], nato [redacted] in [redacted] dom.to ex art 161 c.p.p. presso la residenza [redacted]

LIBERO – CONTUMACE

difeso di fiducia dall'Avv. [redacted] del foro di Genova;

IMPUTATI

(Imputazione conseguente alle modifiche apportate dal PM all'udienza del 7/11/12)

Chisari

Discorso a parte deve, invece, essere fatto per quanto riguarda le dichiarazioni raccolte dalla difesa di [REDACTED] ai sensi dell'art. 391 bis c.p.

Con l'introduzione del Titolo VI *bis* all'interno del Libro V della Parte II del codice di procedura penale si è voluta effettuare, per quanto possibile nella diversità dei ruoli istituzionali, una parificazione tra i poteri investigativi di accusa e difesa, inserendo anche per quest'ultima la possibilità di raccogliere dichiarazioni e informazioni (in parallelo con la possibilità sancita per il PM e la PG dagli artt. 362 e 351 c.p.p.), di richiedere documentazione alla PA (in parallelo con l'ordine di esibizione previsto dall'art. 256 c.p.p.), di accedere a luoghi per procedere alla loro descrizione o ad accertamenti tecnici (in parallelo con i poteri del PM di sopralluogo o di accertamento tecnico ex art. 359 c.p.p.), inserendo apposite previsioni di reato a presidio della genuinità ed attendibilità delle informazioni così raccolte, sancendo la punibilità ex art. 371 ter c.p. di chi dichiara il falso al difensore.

La parificazione dell'atto della difesa e del verbale redatto dal Pubblico Ministero è stata più volte affermata anche dalla Suprema Corte, che a tal proposito ha ammesso la configurabilità del reato di falsità ideologica in atto pubblico a fronte di un verbale incompleto o non fedele alle dichiarazioni delle parti redatto da un difensore, in quanto "l'atto ha la stessa natura e gli stessi effetti processuali del corrispondente verbale redatto dal pubblico ministero" (Cass. Pen. Sez. Un. Sent. 32009 del 27.06.09).

Per espresso disposto normativo, poi, la dichiarazione raccolta o il verbale redatto ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p. può essere utilizzato nel futuro dibattimento ai fini delle contestazioni previste dall'art. 500 c.p.p. e può persino essere acquisito mediante lettura in caso di sopravvenuta impossibilità di audizione del dichiarante. Pertanto, le dichiarazioni così raccolte, in sede di abbreviato, devono essere valutate come le parallele dichiarazioni raccolte nell'ambito delle indagini preliminari da PG e PM, non potendo essere considerate semplici documenti, ed, ai fini della loro utilizzabilità, devono rispettare i principi sanciti dagli artt. 194 e seg. c.p.p. in merito alla prova testimoniale. Devono perciò vertere sui fatti determinati da provare, nel caso specifico gli abusi posti in essere da [REDACTED] in ambito carcerario, non riferire voci correnti nel pubblico e non possono contenere apprezzamenti personali.

Invece, tutte le dichiarazioni raccolte dalla difesa di [REDACTED] non contengono alcun riferimento ai precisi fatti contestati all'imputato e consistono in mere attestazioni di stima e fiducia per l'operato svolto nei confronti dei dichiaranti dallo psicologo, risolvendosi, così, in apprezzamenti personali che ne determinano l'inutilizzabilità ai fini del decidere.

Infatti, l'unica eccezione ammessa a tale divieto da parte della giurisprudenza di legittimità è relativa al testimone qualificato da specifiche conoscenze tecniche, caso non ricorrente nella specie.

Diversamente opinando si permetterebbe di assumere dichiarazioni, suscettibili di trasformarsi in testimonianza, in palese violazione dell'art. 194 c.p.p. e di utilizzarle per assumere decisioni ante dibattimento, quando anche la Suprema Corte - relativamente alle dichiarazioni su voci correnti - ha affermato che "*i divieti assoluti di utilizzabilità previsti dal codice di procedura penale in tema di prove trovano applicazione anche per gli indizi, posto che questi sono pur sempre una "probatio" sia pur "minor" e che pertanto queste non possono essere utilizzate a riscontro di accuse rese da altri per ritenere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in materia cautelare*" (Cass. Pen. Sez. I, sent. n. 4653 del 21.10.94).

Sulla base delle medesime considerazioni devono, perciò, ritenersi inutilizzabili anche tutte le dichiarazioni raccolte dalla PG e dal PM dalle persone sentite in relazione alle voci di corridoio

apprese durante la detenzione carceraria, ma queste non sono state prese in considerazione nemmeno dalla pubblica accusa, che non le ha trasfuse in alcuno dei capi di imputazione contestati [REDACTED].

[In entrambi i casi, infatti, si tratta di vizi che comportano l'inutilizzabilità *patologica* dell'atto, come tale rilevabile anche in sede di giudizio abbreviato, non potendo essere sanata dalla richiesta dell'imputato di definizione del procedimento allo stato degli atti, come avviene, invece, qualora si tratti di inutilizzabilità *fisiologica* o *relativa* (per le suddette distinzioni v. per tutte Cass. Pen. SS. UU., Sentenza n. 16 del 21/06/2000 Ud. (dep. 30/06/2000). N.d.r.)]

<<omissis>>